Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 24 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 651.

Pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi dei militari, impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o in servizio presso le Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 1691, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati a tempo indeterminato o comunque addetti alle Forze armate mobilitate, dovunque siano dislocati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 652.

Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati:

a) *Categoria magistrati*:

Tenente generale capo . . . grado 3°
Tenente generale . . . . . » 4°
Maggior generale . . . . . » 5°
Colonnello . . . . » 6°
Tenente colonnello . . . . » 7°
Maggiore . . . . » 8°
Capitano . . . . » 9°
Tenente . . . . » 10°

b) *Categoria cancellieri*:

Colonnello . . . . grado 6°
Tenente colonnello . . . . » 7°
Maggiore . . . . » 8°
Capitano . . . . » 9°
Tenente . . . . » 10°
Sottotenente . . . . » 11°

Art. 2.

L'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte dei precedenti articoli 4 e 5, sono inscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.

Per gli ufficiali inscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:

Categoria magistrati:

Colonnelli . . . . n. 9
Tenenti colonnelli . . . . . » 22
Maggiori . . . . » 23
Capitani . . . . » 34
Tenenti . . . . » 50

Categoria cancellieri:

Maggiori . . . . n. 4
Capitani . . . . » 24
Tenenti e sottotenenti . . . . » 107

Gli ufficiali già inscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale il presente articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, sino all'esaurimento e all'assorbimento.

Art. 3.

L'art. 8 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« I limiti di età per la cessazione dall'appartenenza al ruolo ordinario degli ufficiali inscritti di diritto nel ruolo stesso sono quelli stabiliti per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare di grado corrispondente.

Per gli ufficiali inscritti a domanda sono invece fissati i seguenti limiti di età:

a) *Categoria magistrati*:

Colonnello . . . . anni 63
Tenente colonnello . . . . . » 60
Maggiore . . . . » 58
Capitano . . . . » 56
Tenente . . . . » 56

b) *Categoria cancellieri*:

Maggiore . . . . anni 64
Capitano . . . . » 62
Tenente . . . . » 60
Sottotenente . . . . » 58

Gli ufficiali inscritti a domanda, che si trovino nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso del precedente articolo, cessano di appartenere al ruolo ordinario, se sono in possesso del grado di maggior generale, all'età di anni sessantacinque ».

Art. 4.

L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello, cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'età di anni settanta.

Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti di età:

a) *Categoria magistrati*:

Tenente generale capo . . . . anni 78
Tenente generale . . . . . . » 77
Maggior generale . . . . . . » 75

b) *Categoria cancellieri*:

Colonnello . . . . anni 75 ».

Art. 5.

L'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo ordinario inscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformità delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.

Ai predetti ufficiali, sino al grado di maggiore generale compreso, può peraltro essere concessa una promozione straordinaria per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti compiute fuori del Regno, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.

Le relative proposte devono essere formulate dalle autorità gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende.

La decisione spetta al Ministro per la guerra, su parere di apposita Commissione da nominarsi dal Ministro stesso e della quale fa parte il procuratore generale militare del Re Imperatore, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei Ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.

In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui è concessa la promozione straordinaria esercitano, fino a che non conseguono la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare rivestito prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessità di servizio, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i Tribunali militari dell'Africa italiana, e con il Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i Tribunali militari istituiti presso Comandi di unità da esso dipendenti.

Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento — non oltre i gradi massimi conseguibili di tenente colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri — è regolato normalmente come segue:

a) *Categoria magistrati*:

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo sei anni di permanenza nel grado di capitano;

promozione a tenente colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di maggiore.

b) *Categoria cancellieri*:

promozione a tenente, dopo sei anni di permanenza nel grado di sottotenente;

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo otto anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.

Possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali a prescindere dalle limitazioni previste in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 20 ».

Art. 6.

È abrogato l'art. 29 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e pubblicare in testo unico — da approvarsi con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato — le disposizioni di legge generali e speciali relative all'ordinamento del Corpo degli ufficiali della giustizia militare, con facoltà di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari e integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 653.

Aumento del contributo dello Stato a favore della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per le spese occorrenti alla riorganizzazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, il contributo dello Stato viene maggiorato di L. 300.000, graduabili in un triennio, in ragione di L. 100.000 nell'esercizio 1941-42, di L. 200.000 nell'esercizio 1942-43 e di L. 300.000 in quelli successivi.

Eppertanto l'art. 13 del R. decreto-legge 23 giugno 1927-V, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1463, successivamente modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1909, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al comma c) dell'art. 12 saranno corrisposti:

a) dal Ministero delle comunicazioni L. 233.330 nell'esercizio 1941-42, L. 300.000 nell'esercizio 1942-43 e L. 366.665 negli esercizi successivi;

b) dal Ministero della marina L. 116.670 nell'esercizio 1941-42, L. 150.000 nell'esercizio 1942-43 e L. 183.335 negli esercizi successivi.

Le somme di cui sopra saranno pagate nei modi stabiliti dal precedente art. 10 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 giugno 1942-XX, n. 654.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata l'inscrizione nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1942-43, della somma di L. 2.500.000 per contributo a favore della Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero.

È autorizzata inoltre l'assegnazione alla Segreteria medesima di un contributo straordinario di L. 1.200.000 per il detto esercizio.

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1942-43, come dall'elenco annesso alla presente legge.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1942-43 l'inscrizione della somma di L. 605.942 da erogare a favore della Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938.

Art. 5.

Gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio finanziario 1942-43 in conto delle spese autorizzate con le leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, e successive modifiche, per opere pubbliche straordinarie nel territorio di Albania — esclusi quelli relativi alle opere ospedaliere ed all'edilizia scolastica — dell'ammontare complessivo di L. 515.000.000, sono trasformati in annualità trentennali posticipate al tasso 5,50 per cento, dell'importo di L. 35.434.775,85 ciascuna, decorrenti dall'esercizio finanziario 1943-44, in dipendenza della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	5.250.000 —
2	Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862)	700.000 —
3	Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati	80.000 —
4	Acquisto di decorazioni	80.000 —
5	Tipografia riservata	735.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	55.500 —
7	Manutenzione ordinaria degli stabili ad uso degli uffici e servizi dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti nel Regno	854.000 —
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	360.000 —
10	Spese segrete	600.000 —
11	Residui passivi eliminati, a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	600.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	94.000 —
14	Sussidi al personale in attività di servizio	45.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	53.000 —
16	Spese casuali	52.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	1.074.000 —
18	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	71.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	400.000 —
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuta a' sensi dell'articolo 155 del regolamento approvato col Regio decreto 10 luglio 1901, n. 375	300.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie d'esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	91.300 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	200.000 —
		13.694.800 —
	DEBITO VITALIZIO.	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	6.200.000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		6.210.000 —
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO; SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ E DIVERSE.	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	22.200.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.200.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	65.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione e di traslocazione; rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1105, agli agenti diplomatici e consolari	2.825.000 —
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.150.000 —
30	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	1.900.000 —
31	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	3.000.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Uomini di Stato esteri, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	1.170.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'Estero (Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938-XVI, n. 917)	1.300.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (Regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934-XII, n. 288)	500.000 —
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —
36	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 207)	510.000 —
37	Contributi o spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	1.375.000 —
38	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	6.000.000 —
39	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	3.500.000 —
40	Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero	300.000 —
41	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	10.500.000 —
42	Contributo dello Stato alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » di cui al Regio decreto 12 gennaio 1933-XI, n. 37, per l'assistenza alla gioventù italiana all'estero	5.700.000 —
43	Contributo dello Stato alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero	2.500.000 —
44	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	*per memoria*
45	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
46	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto-legge 3 settembre 1926-IV, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928-VI, n. 1803)	1.000.000 —
47	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	25.000.000 —
48	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio	3.800.000 —
49	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	9.350.000 —
50	Spese eventuali all'estero	2.000.000 —
51	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	5.075.000 —
52	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	4.000.000 —
		181.035.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
53	Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero — Contributo dello Stato al Monte pensioni degl'insegnanti elementari	40.000.000 —
54	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	6.200.000 —
55	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	1.379.033 —
56	Scuole sussidiate	13.000.000 —
57	Istituti di cultura italiana all'estero	2.000.000 —
58	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	3.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
59	**Compilazione di libri di testo e di premio per le scuole italiane all'estero**	30.000 —
60	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.200.000 —
61	**Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie**	41.400 —
62	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	500.000 —
63	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . .	1.500.000 —
		70.650.433 —
	SPESE PER L'ALBANIA.	
64	Stipendi, assegni e indennità al personale di ruolo di altre Amministrazioni in servizio in Albania	3.450.000 —
65	**Retribuzioni, assegni e indennità al personale non di ruolo in servizio in Albania**	6.000.000 —
66	Indennità giornaliera al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in Albania.	1.000.000 —
67	Indennità di rappresentanza al Regio Luogotenente generale ed ai preposti ai servizi in Albania	1.500.000 —
68	Spese per il funzionamento della Luogotenenza generale della Maestà del Re ed Imperatore in Albania e degli uffici provinciali dipendenti	4.000.000 —
69	Spese per il funzionamento dell'Ispettorato delle opere pubbliche e degli uffici tecnici in Albania	1.000.000 —
70	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Luogotenenza generale in Albania e uffici dipendenti ed alle rispettive famiglie	40.000 —
71	**Spese per la manutenzione, miglioramento ed arredamento delle residenze della Regia Luogotenenza generale in Albania**	500.000 —
72	Riparazione, esercizio e manutenzione di automezzi per la Luogotenenza generale in Tirana	250.000 —
73	Indennità di missione e di trasferimento al personale in servizio in Albania	150.000 —
74	Spese politiche e riservate	20.000.000 —
75	Spese per i servizi del telegrafo, telefono, radio, porti, fari, fanali e segnalamenti marittimi e contributi ad enti o società esercenti i servizi stessi	2.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
76	Spese per il funzionamento dei compartimenti marittimi . .	1.000.000 —
77	**Spese e contributi ad enti e istituzioni per il servizio sanitario**	4.000.000 —
78	**Spese per il ricovero in sanatori italiani di ammalati indigenti albanesi**	900.000 —
79	Contributi e spese per il Partito fascista albanese e sue organizzazioni	20.000.000 —
80	**Sovvenzioni ad istituzioni albanesi**	2.500.000 —
81	**Stipendi ed assegni fissi al personale italiano insegnante in Albania**	4.000.000 —
82	**Spese (escluse le competenze al personale) per il funzionamento delle scuole italiane in Albania; borse di studio e premi; refezione scolastica**	3.000.000 —
83	Contributi e spese per ricerche e studi di carattere minerario, industriale ed agricolo — Studi geologici, topografici, geografici, economici, archeologici, storici e letterari	4.000.000 —
84	**Contributi ed incoraggiamenti per la valorizzazione mineraria, agricola, industriale** e commerciale del **Paese** . . .	6.000.000 —
85	**Spese per i servizi della stampa, della propaganda, del teatro, della cinematografia, della radiodiffusione, del turismo e per istituzioni culturali — Contributi ad Enti e Società per i servizi predetti**	4.500.000 —
86	**Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese del 3 giugno 1939-XVII relativo all'unificazione ed all'accentramento presso il Ministero degli affari esteri di tutte le relazioni internazionali dell'Italia e dell'Albania**	5.000.000 —
87	**Stipendi, assegni ed indennità di carattere continuativo ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi** (legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 691) (*Spese fisse*)	1.140.000 —
88	Assegni ed indennità di rappresentanza ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi in servizio presso i Regi uffici all'estero	1.860.000 —
89	**Debito vitalizio** - **Pensioni ordinarie al personale del ruolo consolare albanese**	200.000 —
90	**Indennità di liquidazione per una sola volta, invece di pensione.**	100.000 —
91	**Spese di manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio dei reparti dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza dislocati in Albania**	250.000 —
		98.840.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI, DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE.	
92	Retribuzione ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	5.000.000 —
93	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	200.000 —
94	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	810.000 —
95	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	6.900.000 —
96	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	31.500 —
•97	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (Regio decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1194) (ultima delle dieci annualità)	675.000 —
98	Importo delle annualità relative a mutui contratti dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936–37	1.000.000 —
99	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (seconda delle dieci rate autorizzate con la legge 17 agosto 1941-XIX, n. 956 e sesta delle tredici rate autorizzate con il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36 e modificato con la citata legge 17 agosto 1941-XIX, n. 956)	1.000.000 —
100	Contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero	1.200.000 —
101	Assegnazione straordinaria a favore del Centro italiano di studi americani in Roma (legge 24 marzo 1941-XIX, n. 390 - seconda delle quattro rate)	250.000 —
102	Assegnazione straordinaria alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938	605.942 —
103	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di lire 25,000,000 concesso alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI (articolo 10 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889 - quarta delle 35 annualità)	1.636.619 —
104	Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia, nell'Africa del Nord ed in altri Paesi in conflitto — Spese per viaggi e per la protezione degli interessi italiani nei paesi predetti	*per memoria*
		19.309.061 —
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
105	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923-I, n. 853)	600.000 —
	SPESE PER L'ALBANIA.	
106	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della Sede della ex Regia legazione in Tirana (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932-X, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1736) (11ª delle 14 annualità)	38.000 —
107	Lavori ed opere di bonifica (leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	*per memoria*
108	Lavori stradali (leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 e 3 ottobre 1940-anno XVIII, n. 1386)	*per memoria*
109	Costruzione ed arredamento di opere edilizie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	*per memoria*
110	Spese e contributi ad enti ed istituzioni per la costruzione, acquisto, arredamento, ampliamento ed attrezzatura di edifici ad uso di ospedali, ambulatori ed infermerie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	5.000.000 —
111	Spese e contributi ad enti ed istituzioni per la costruzione, acquisto, arredamento, ampliamento ed attrezzatura di edifici scolastici (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	3.000.000 —
112	Costruzione di ferrovie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	*per memoria*
113	Opere igieniche (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	*per memoria*
114	Opere marittime (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, ed articolo 11 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1114)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
115	Opere pubbliche varie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, ed articolo 11 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1114)	*per memoria*
116	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche in Albania ai termini della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809	43.983.846 —
117	Acquisto di automezzi per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie in Albania	250.000 —
118	Manutenzione, riparazione ed esercizio degli automezzi adibiti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie in Albania	1.500.000 —
		53.771.846 —
	SPESE PER I TERRITORI OCCUPATI.	
119	Somme da erogare per occorrenze relative ai servizi civili del Montenegro	*per memoria*
120	Somme da erogare per occorrenze relative all'Amministrazione civile delle isole Jonie	*per memoria*
121	Somme da erogare per occorrenze relative all'Amministrazione civile delle isole Cicladi e Sporadi	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
122	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402)	219.903 —
	SPESE PER OPERE PUBBLICHE IN ALBANIA FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941-XIX, N. 809.	
123	Somme da erogare per lavori ed opere di bonifica a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	40.000.000 —
124	Somme da erogare per opere stradali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	360.000.000 —
125	Somme da erogare per costruzione ed arredamento di opere edilizie a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	35.000.000 —
126	Somme da erogare per costruzione di ferrovie a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito.	34.000.000 —
127	Somme da erogare per l'esecuzione di opere igieniche a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	14.000.000 —
128	Somme da erogare per opere marittime a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	26.000.000 —
129	Somme da erogare per opere pubbliche varie a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	6.000.000 —
		515.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
130	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319)	160.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	13.694.800 —
	Debito vitalizio	6.210.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero, spese per la difesa dell'italianità e diverse	181.035.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	70.650.433 —
	Spese per l'Albania	98.840.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	370.430.233 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse	19.309.061 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	600.000 —
	Spese per l'Albania	53.771.846 —
	Spese per i territori occupati	—
	Totale della categoria I della parte straordinaria	73.680.907 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	219.903 —
	Spese per opere pubbliche in Albania finanziate a norma della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809	515.000.000 —
	Partite che si compensano nell'entrata	160 000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	675.219.903 —
	Totale della parte straordinaria	748.900.810 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	1.119.331.043 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	444.111.140 —
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	675.219.903 —
	Totale generale	1.119.331.043 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1942-43, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 52 (art. 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319).

Capitolo n. 48. — **Sedi diplomatiche e consolari all'estero** Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio.

Capitolo n. 49. — Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero.

Capitolo n. 50. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 51. — **Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri.**

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 655.

Equiparazione, ai fini tributari, dell'Istituto nazionale L.U.C.E. alle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Istituto nazionale L.U.C.E. è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 656.

Varianti alla legge 25 gennaio 1934-XII, n. 190, concernente promozioni di ufficiali della Milizia nazionale forestale sprovvisti del titolo di studio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le vacanze verificatesi per cessazione dal servizio permanente effettivo, nell'aliquota dei centurioni promossi in forza della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 190, danno luogo a promozioni con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Oltre quelle suddette, sono da considerarsi vacanze, agli effetti del precedente comma, anche quelle che si verificano nel grado di centurione per il collocamento fuori ruolo a norma delle leggi 18 novembre 1929-VIII, n. 2071, e 30 maggio 1940-XVIII, n. 760, nella misura massima di tre unità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 657.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX, al 30 giugno 1943-XXI in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono per l'esercizio finanziario 1942-43 quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1942-43 è stabilito in seimila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare per l'esercizio 1942-43 ai fini dell'avanzamento in base alle norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è stabilito in seimila.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, è stabilito, per l'esercizio 1942-43, in ventunomila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	15.000.000 —
2	Ministero e Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	13.500.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	70.000 —
4	Indennità di missione e di tramutamento per i servizi del Ministero	250.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	1.000.000 —
6	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . .	100.000 —
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
8	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	1.050.000 —
9	Spese casuali	105.000 —
10	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . .	200.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238).	*per memoria*
		31.275.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	360.000.000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923-II (*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	250.000 —
15	Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia - Decorati in congedo e loro eredi; bandiere decorate comprese nel ruolo dei cavalieri; spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*) .	600.000 —
		361.450.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	880.000.000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi, il Comitato delle telecomunicazioni, nonchè a quelli in servizio quali osservatori industriali	23.000.000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	58.000.000 —
19	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) - Retribuzioni (Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108) . . .	135.000.000 —
20	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.	[illegible]00.000.000 —
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero — Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	500.000 —
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti — Indennità eventuali agli istruttori di scherma e di educazione fisica della Gioventù Italiana del Littorio in servizio presso enti del Regio esercito — Indennità di equipaggiamento e di carattere coloniale alle forze appartenenti alle unità libiche	155.000.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	37.000.000 —
24	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina — Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedati — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	520.000.000 —
25	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	660.000.000 —
26	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	120.000.000 —
27	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	12.000.000 —
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio . . .	26.000.000 —
29	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	160.000.000 —
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali . Spese per il normale servizio della cinemateca; spese per addestramento al volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	10.000.000 —
31	Spese di addestramento al tiro della Milizia controaerei e per addestramento e intervento di unità Camicie nere ai campi d'arma ed alle esercitazioni di copertura	6.000.000 —
32	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali e Scuole miste — Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento didattico e scientifico; gite e campagne degli allievi — Spese varie di propaganda per le ammissioni alle scuole .	14.000.000 —
33	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezio-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	namento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	2.500.000 —
34	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per stampa di pubblicazioni e monografie di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	7.000.000 —
35	Servizi di Stato Maggiore: spese postali, telegrafiche e telefoniche; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitaziona, spese per l'acquisto di carte topografiche estere	7.200.000 —
36	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	260.000.000 —
37	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; corsi radiotelegrafisti per giovani fascisti; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti affidati al genio militare	48.000.000 —
38	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea: sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio.	85.000.000 —
39	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli: materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori: per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 745	180.000.000 —
40	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche e per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 745	10.000.000 —
41	Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra - Acquisto di mezzi protettivi per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933-XI, n. 284 e Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2201)	5.000.000 —
42	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929-VII, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	1.400.000 —
43	Spese per il Dopolavoro, per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari	167.200 —
44	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	300.000.000 —
45	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	28.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
46	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000 —
47	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito — Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni — Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica	1.700.000 —
48	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri Istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	995.000 —
49	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 39 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	*per memoria*
		4.287.662.200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi	45.000.000 —
52	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	500.000.000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	20.000.000 —
54	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	35.000.000 —
55	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per l'assistenza morale al carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità per perdita cavalli di servizio; spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	31.000.000 —
56	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	4.000.000 —
		635.000.000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	35.000.000 —
	SPESE DIVERSE.	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184)	*per memoria*
60	Difesa contraerei - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali di dotazione e di consumo occorrenti per la milizia contraerei; provvista e manutenzione ordinaria dei locali; impianto e manutenzione delle reti di avvistamento; esperimenti di difesa e di parziale mobilitazione (Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739) - Difesa delle coste e protezione degli impianti - Esperimenti di difesa	33.000.000 —
		33.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047) . . .	2.200.000 —
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047) . . .	1.700.000 —
		3.900.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO.	
63	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	*per memoria*
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative . .	*per memoria*
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	240.000 —
66	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
		240.000 —
	SPESE DIVERSE.	
67	Spese per la costituzione ed il funzionamento della missione militare italiana in Spagna - Stipendi e paghe al personale (esclusi gli ufficiali) - Indennità varie - Stipendi ed assegni fissi del grado agli ufficiali della missione spagnola in Italia	12.000.000 —
68	Difesa contraerei - Provvista e rinnovazione dei materiali di mobilitazione occorrenti alla milizia controaerei - Manutenzione straordinaria dei locali, esercitazioni di carattere eccezionale	25.000.000 —
		37.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1942 al 30 giugno 1943
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
69	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3049) . .	35.000.000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	1.500.000 —
	ACCENSIONE DI CREDITI.	
71	Somma da erogare a titolo di anticipazione al Governo Albanese per la costruzione di caserme per i carabinieri Reali in quel territorio (articolo 11 della legge 12 gennaio 1942-XX, n. 1 - prima delle tre rate)	20.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	31.275.000 —
	Debito vitalizio	361.450.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	4.287.662.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	635.000.000 —
	Fondo a disposizione	35.000.000 —
	Spese diverse	33.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	5.383.387.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	3.900.000 —
	Spese per l'esercito	240.000 —
	Spese diverse	37.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	41.140.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	35.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Accensione di crediti	20.000.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali	56.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria)	97.640.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	5.481.027.200 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	5.424.527.200 —
	CATEGORIA II — Movimento di capitali	56.500.000 —
	Totale	5.481.027.200 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc., razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese di addestramento al tiro, ecc.

Capitolo n. 32. — Spese pel funzionamento degli istituti, accademie, ecc.

Capitolo n. 34. — Istituto geografico militare Spese per costruzione ecc. di carte, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.

Capitolo n. 41. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione di mezzi protettivi, ecc.

Capitolo n. 44. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 45. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 55 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 658.

Istituzione di un lettorato di lingua danese presso la Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma è istituito, a decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI, un lettorato di lingua danese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, farà carico al bilancio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 659.

Ammissione in via permanente dei recipienti di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere, al regime doganale dei « rottami di ferro o di acciaio, altri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il trattamento doganale di favore previsto dal R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, i cui termini vennero prorogati di due anni con legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1118, per i recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili, inservibili all'uso proprio, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciami e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 105 centimetri, già concesso in via temporanea, è reso permanente alle stesse condizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 660.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di inscrivere i fondi residui al 30 giugno 1942-XX in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1942-43 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 170.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 213.000.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifizi, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, è approvato il bilancio del Registro aeronautico italiano per l'esercizio 1942, allegato in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Titolo I. — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	24.000.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	66.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie	250.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	630.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare	3.700.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici — Acquisto di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea nonchè di croci per anzianità di servizio.	9.200.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929-VII, n. 1285)	30.000 —
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	72.000.000 —
13	Spese casuali	100.000 —
14	Spese riservate	100.000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (articolo 7 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958 e articolo 2 della presente legge)	3.000.000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		113.456.000 —
	Debito vitalizio.	
17	Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*)	9.700.000 —
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*)	120.000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		9.920.000 —
	Spese per l'aeronautica militare.	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	145.000.000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	135.000.000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	205.000.000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	28.000.000 —
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	5.000.000 —
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	8.000.000 —
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	4.000.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea	500.000 —
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
29	Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	13.000.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio - Scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	25.000.000 —
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni, ed indennità di occupazione temporanea	85.000.000 —
32	Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio — Strumenti ed installazioni di bordo — Apparati e materiali elettrici di bordo — Apparati e materiali foto di bordo	470.000.000 —
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	750.000.000 —
34	Materiale di armamento per velivoli — Munizionamento e materiale vario per l'addestramento — Collaudi e prove del materiale di armamento	90.000.000 —
35	Acquisto di automezzi e materiale vario - Piccole riparazioni apparecchi - Servizi vari d'aeroporto - Energia elettrica	75.000.000 —
36	Esperienze, studi e modelli	20.000.000 —
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	730.000.000 —
38	Personale lavorante - Paghe, cottimo ed aggiunta di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimento - Assegni di malattia - Sussidi agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie	72.000.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	300.000.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	200.000.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibile per riscaldamento locali e per cucina	60.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, telefonico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo — Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni	48.000.000 —
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, telefonici, telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici — Compensi e contributi per il servizio meteorologico — Spese per corsi gratuiti di meteorologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializzato — Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni	12.000.000 —
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 8 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958)	*per memoria*
		3.481.050.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo.	
46	Personale degli aeroporti civili Stipendi, assegni e indennità varie (*Spese fisse*)	850.000 —
47	Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	160.000.000 —
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento, di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	4.000.000 —
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie, relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili - Automezzi e natanti necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	1.400.000 —
		166.250.000 —
	Titolo II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
50	Indennità temporanea di caro-viveri al personale militare ed al personale lavorante	5.000.000 —
51	Personale avventizio — Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali — Assicurazioni obbligatorie — Indennità di licenziamento	28.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	300.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio.	1.100.000 —
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	600.000 —
		35.000.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.	
55	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazioni di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	170.000.000 —
56	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	213.000.000 —
57	Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
58	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
		383.000.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE.	
59	Rotte aeree	*per memoria*
60	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 171)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
61	Anticipazioni ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti medesimi (articolo 6 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958)	50.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	113.456.000 —
	Debito vitalizio	9.920.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	3.481.050.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo	166.250.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	3.770.676.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	35.000.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	383.000.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	—
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	418.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	50.000.000 —
	Totale della Categoria II - Movimento di capitali	50.000.000 —
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	468.000.000 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	4.238.676.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	4.188.676.000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	50.000.000 —
	TOTALE GENERALE	4.238.676.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ELENCO N. 1.

ELENCO dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Aeronautica per l'esercizio finanziario 1942-43, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15. (Articolo 7 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958 e articolo 2 della presente legge)

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare - Spese per la propaganda aeronautica militare.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici — Acquisto di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea, nonchè di croci per anzianità di servizio.

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 22 — Indennità e soprassoldi varii al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio - Scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari.

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia — Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 8 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1958).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ELENCO N. 2.

ELENCO dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Aeronautica, per l'esercizio finanziario 1942-43, per i quali è consentito di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 32. — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio - Strumenti ed installazioni di bordo - Apparati e materiali elettrici di bordo - Apparati e materiali foto di bordo.

Capitolo n. 33. — Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

Capitolo n. 34. — Materiale di armamento per velivoli — Munizionamento e materiale vario per l'addestramento — Collaudi e prove del materiale di armamento.

Capitolo n. 37 — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41 — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia - Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili di ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto — Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 55. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazioni di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti.

Capitolo n. 56. — Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

APPENDICE

Bilancio di previsione dell'entrata del Registro aeronautico italiano per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONE per l'esercizio finanziario 1942
	I — ENTRATA	
1	Operazioni per sorveglianza costruzione e prima classifica aeromobili	1.100.000 —
2	Operazioni per aeromobili civili classificati escluse quelle di cui al capitolo n. 1	2.100.000 —
3	Collaudo materiali, apparecchi e diverse	30.000 —
4	Contributo dello Stato	90.000 —
5	Proventi patrimoniali	60.000 —
6	Proventi vendita del Libro Registro e di Regolamenti	1.000 —
7	Rivalsa del contributo di previdenza del personale di ruolo	95.000 —
8	Rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile e addizionale	160.000 —
9	Assicurazione integrativa Istituto nazionale assicurazioni	8.000 —
10	Ente Nazionale Fascista di Previdenza e Assistenza (quota a carico del personale)	3.000 —
	Totale delle entrate	3.647.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Bilancio di previsione della spesa del Registro aeronautico italiano per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONE per l'esercizio finanziario 1942
	II. — SPESA	
1	Consiglio di amministrazione	15.000 —
2	Ufficio presidenza	50.000 —
3	Comitato direttivo	20.000 —
4	Comitato tecnico	25.000 —
5	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo	1.150.000 —
6	Aggiunta di famiglia	50.000 —
7	Retribuzione personale non di ruolo	360.000 —
8	Gratifiche, premi di operosità e rendimento	250.000 —
9	Indennità di volo e di vestiario	150.000 —
10	Indennità di missione e rimborso spese viaggi	422.000 —
11	Competenze accessorie	85.000 —
12	Assicurazioni	130.000 —
13	Indennità di quiescenza ed esonero	5.000 —
14	Contributo complessivo previdenza personale di ruolo	200.000 —
15	Accantonamento fondi per indennità licenziamento	10.000 —
16	Imposta di ricchezza mobile e addizionale	160.000 —
17	Imposte e tasse	—
18	Fitto di locali e riscaldamento	130.000 —
19	Spese di arredamento e manutenzione degli uffici	20.000 —
20	Spese per acquisto di strumenti di misura e di prova	20.000 —
21	Cancelleria, stampati, pubblicità, acquisto di periodici	50.000 —
22	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, bolli	90.000 —
23	Stampa e spedizione Libro Registro, Regolamenti	10.000 —
24	Spese diverse	80.000 —
25	Assicurazione integrativa Istituto nazionale assicurazioni	70.000 —
26	Ente Nazionale Fascista di Previdenza e Assistenza	15.000 —
27	Spese straordinarie e impreviste	80.000 —
	Totale	3.647.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Donato » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 febbraio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Donato » sito in territorio del comune di Sabaudia, di pertinenza, come dagli atti della Università agraria « Aldo Manunzio » di Bassiano e riportato nel catasto del comune di Cisterna di Littoria, in testa e detta Università, al foglio di mappa 98, mappali 24/*b*, 26, 27/*b*, 28/*b*; al foglio di mappa 101, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; al foglio di mappa 102, mappali 5, 6, 8, 10; per la superficie di Ha. 609.68.50 e con l'imponibile di L. 12.507,39. Riportato nel catasto rustico del comune di Terracina al foglio di mappa 26, particelle 2, 3, 5, 10, 15, per la superficie di Ha. 71.65.40 e con l'imponibile di L. 1075,48.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Donato » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 867.185,60 (ottocentosessantasettemilacentottantacinque e cent. 60) quale indennità già concordata tra le parti e procedere a favore della stessa Università, alla cessione gratuita dei terreni descritti nell'articolo seguente.

Art. 3.

I terreni riportati nel catasto rustico del comune di Terracina al nome dell'Opera nazionale per i combattenti al foglio di mappa 1, particelle 1/*b*, 19/*a*; al foglio di mappa 3, particelle 1, 2, 3, 4/*d*, 5, 6/*b*, 7, 10/*a*, per la superficie di Ha. 139.34.80 e con l'imponibile di L. 2607,27, sono trasferiti in proprietà dell'Università agraria « Aldo Manunzio », di Bassiano.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1942-XX
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 147. — D'ELIA

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1942-XX.

Approvazione di una tariffa di assicurazione da adottarsi da tutte le Compagnie private che esercitano l'assicurazione sulla vita nel Regno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la richiesta della Federazione nazionale fascista delle Imprese assicuratrici, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione, da adottarsi da tutte le Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione sulla vita nel Regno, per garantire le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Articolo unico.

Le Compagnie private che esercitano l'assicurazione sulla vita nel Regno sono autorizzate ad adottare la tariffa, di cui al testo allegato, debitamente autenticato, per garantire le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1942-XX

(2477) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1942-XX.

Norme relative al divieto di fabbricazione di alcuni oggetti fatti con metalli di qualsiasi genere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 284;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1942-XX, concernente il divieto di fabbricazione di alcuni oggetti fatti con metalli di qualsiasi genere;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di fabbricazione stabilito all'art. 1 del decreto Ministeriale 26 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1942-XX, n. 102, concerne, oltre i radiatori metallici e tubi nervati per riscaldamento centrale od autonomo di abitazioni private, anche i radiatori e tubi di lamiera o di altro materiale metallico destinati allo stesso uso.

Il divieto di cui sopra si estende alla fabbricazione delle ghiacciaie rivestite all'interno od all'esterno di metallo, sia per uso domestico che per pubblici esercizi.

Art. 2.

Dal divieto di fabbricazione stabilito col decreto Ministeriale 26 aprile 1942-XX, sono esclusi:

a) le parti di ricambio per gli oggetti ed apparecchi già in uso, limitatamente ai quantitativi per i quali sono state o saranno assegnate le necessarie materie prime dagli organi competenti;

b) gli oggetti ed apparecchi destinati alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici in genere, agli ospedali e luoghi di cura, previa assegnazione delle occorrenti materie prime da parte degli organi competenti;

c) i fornelli elettrici con resistenze visibili o coperte, del diametro non superiore a millimetri 180, purchè le parti metalliche impiegate si limitino alle eventuali protezioni delle resistenze, ai sostegni ed agli accessori elettrici.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, caso per caso, la fabbricazione di oggetti ed apparecchi la cui esportazione sia stata autorizzata dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1942-XX.

Modalità di sottoscrizione ai buoni novennali del Tesoro, serie speciale 3 %, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, sulla emissione di buoni novennali del Tesoro, serie speciale 3 % da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni;

Decreta:

Art. 1.

Le sottoscrizioni ai buoni del Tesoro 3 % serie speciale di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, da parte delle società per azioni di nuova costituzione o che abbiano aumentato il proprio capitale debbono essere effettuate mediante versamento presso le Sezioni di Regia tesoreria: della somma capitale da investire, trascurando la frazione di lire cento; degli interessi 3 % decorrenti dal primo giorno del semestre in cui ha luogo il versamento fino alla data di quest'ultimo ed eventualmente degli interessi di mora 7 % di cui al 1° comma dell'art. 5 del Regio decreto-legge stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520:

1) il valore corrente di mercato è rappresentato, per le azioni quotate in Borsa, dalla media dei prezzi di compenso presso le varie Borse del mese anteriore alla deliberazione dell'aumento di capitale, e, per quelle non quotate in Borsa o comunque non aventi detto prezzo di compenso, dal valore, riferito allo stesso mese, risultante da apposito certificato rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa più vicina alla sede della Società, con le norme di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. Il valore di cui sopra, nel caso che le nuove azioni abbiano godimento diverso da quello delle vecchie, va depurato dei ratei di dividendo, maturati e non pagati, sulla base della misura corrisposta per il precedente esercizio;

2) il valore complessivo dei diritti di opzione è calcolato applicando la seguente formula:

$$O = \frac{Pm - Pe}{\frac{Nv}{Nn} + 1} \times Nv$$

nella quale O indica il valore complessivo dei diritti di opzione, Pm il valore corrente di mercato di una azione vecchia determinato come al n. 1) del presente articolo, Pe il prezzo di emissione di una azione nuova, Nv il numero delle vecchie azioni e Nn il numero delle nuove azioni.

Art. 3.

Quando la Società, in occasione dell'aumento di capitale, distribuisca pure azioni di altra Società, se la distribuzione è gratuita, in applicazione della lettera *a*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, l'investimento in buoni del Tesoro deve essere effettuato anche per l'importo pari al 50 % del valore nominale di dette azioni; per i casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo medesimo le norme dettate dal precedente art. 2 vanno seguite nei riguardi anche delle azioni stesse sia per ciò che concerne la determinazione del loro valore corrente di mercato, sia togliendo tale valore dal prezzo di emissione nella formula stabilita per il calcolo del valore complessivo dei diritti di opzione.

Art. 4.

Nel caso di fusione o di concentrazione di società le disposizioni del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, si applicano sul maggior capitale risultante dalla fusione o dalla concentrazione rispetto a quello complessivo delle società fuse o concentrate, ed i criteri stabiliti dall'art. 2 del presente decreto per la determinazione del valore corrente di mercato delle vecchie azioni e per il calcolo del valore dei diritti di opzione vanno seguiti distintamente per ciascuna delle società predette.

Art. 5.

Il versamento di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere accompagnato:

1) dalla specifica liquidazione, in duplice copia, della somma complessiva che viene versata;

2) dalla esatta indicazione della ragione sociale cui dovrà essere intestato il titolo e della persona o delle persone, con la rispettiva qualifica, incaricate di ritirarlo e di darne ricevuta, unendo a tale scopo certificato della cancelleria del tribunale competente, ovvero del Consiglio provinciale delle Corporazioni, purchè in quest'ultimo caso esso sia rilasciato in base ad atti legali in possesso del Consiglio stesso, a norma dell'art. 294 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) dalla copia autentica dell'atto costitutivo della Società e della deliberazione di aumento di capitale;

4) dalla dichiarazione del presidente o dell'amministratore delegato della Società, vistata da un componente del collegio sindacale, dalla quale risulti la data di emissione delle azioni;

5) dalla dimostrazione del valore complessivo dei diritti di opzione e dal certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio ai sensi del n. 1) del precedente art. 2.

Art. 6.

La Sezione di Regia tesoreria che riceve il versamento emette vaglia del Tesoro intestato al Tesoriere centrale del Regno, commutabile in quietanze d'entrata secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7, da inviare a fine giornata, unitamente ai documenti di cui al precedente art. 5, alla Direzione generale del Tesoro. Di ciò la Sezione di Regia tesoreria dà notizia alla Società con lettera nella quale sono riprodotti gli estremi del vaglia del Tesoro.

Art. 7.

Eseguiti i dovuti riscontri sulla regolarità del versamento, la Direzione generale del Tesoro dispone la commutazione del vaglia del Tesoro nelle rispettive quietanze d'entrata per versamento delle somme in conto capitale, in conto interessi 3 %, e, eventualmente, in conto interessi di mora 7 %. Trasmette la quietanza relativa al versamento del capitale alla Direzione generale del Debito pubblico per l'emissione del titolo, accompagnandola con i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 5 del presente decreto, ed indicando la semestralità d'interessi che dovrà corrispondersi all'atto dell'emissione del titolo e la Sezione di Regia tesoreria che dovrà effettuare la consegna di esso ed eventualmente il pagamento del buono per gli interessi scaduti.

Art. 8.

La Direzione generale del Debito pubblico, in base alla quietanza d'entrata ed ai documenti di cui al precedente articolo, provvede all'emissione del buono del Tesoro novennale nominativo e occorrendo al pagamento degli interessi scaduti, apponendo sul titolo annotazione delle limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, nonchè avvertenza di provenienza.

Trasmette poi il titolo e eventualmente il buono per interessi, alla competente Sezione di Regia tesoreria per la consegna e il pagamento agli aventi diritto.

Art. 9.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabilite ulteriori norme, per l'emissione dei nuovi buoni del Tesoro novennali, e per le caratteristiche di essi.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX, relativo ai prodotti tipo tessili - Stampigliatura indicazioni - Determinazione prezzo.

Allo scopo di facilitare l'afflusso di manufatti tessili al consumo, il Ministero delle corporazioni ha disposto quanto segue, con provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX:

1. — E' fatto obbligo ai produttori di manufatti tessili — detentori di prodotti non tipo a norma del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese — di apporre sui manufatti bloccati che abbiano tutte le caratteristiche dei corrispondenti prodotti-tipo, le indicazioni prescritte per questi ultimi dalle vigenti disposizioni.

L'apposizione di tali indicazioni rende «tipo» i prodotti stessi, che vengono senz'altro liberati dal vincolo imposto dal citato decreto Ministeriale e debbono perciò vendersi a prezzi non superiori a quelli massimi stabiliti da questo Ministero.

L'apposizione delle suddette indicazioni dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Delle operazioni, come sopra effettuate, sarà data notizia al Ministero delle corporazioni, per il tramite dell'Ente del Tessile Nazionale.

2. — Entro lo stesso termine di un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento i suddetti produttori dovranno denunciare al Ministero delle corporazioni — per il tramite dell'Ente del Tessile Nazionale (Laboratorio analisi di Milano via Meravigli, 2) — i quantitativi dei manufatti bloccati che differiscano dai prodotti-tipo soltanto per qualche caratteristica.

In tale denuncia, da inviarsi in duplice copia con i relativi campioni, dovranno indicarsi per ciascuna partita omogenea, la categoria ed il tipo al quale la partita stessa è assimilabile, l'altezza, il peso a ml. o a mq. o a capo, i titoli e la composizione dell'ordito e della trama, il numero dei fili di ordito e di trama, e tutte quelle altre notizie tecniche che sono necessarie per individuare il manufatto.

3. — Il Ministero delle corporazioni determinerà, per i manufatti così denunciati, i relativi prezzi massimi di vendita franco fabbrica ed al consumatore.

4. — Il produttore, ricevuta la comunicazione ministeriale che determina il prezzo di vendita del manufatto, ha l'obbligo di apporre sui manufatti stessi, con le modalità in vigore per i prodotti-tipo, le indicazioni dell'autorizzazione ministeriale e del prezzo di vendita al consumatore.

Con l'apposizione di tali indicazioni i manufatti si intenderanno senz'altro liberi dal vincolo di cui al citato decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX.

Ai suddetti manufatti si applicheranno tutte le disposizioni in vigore per i prodotti-tipo tessili.

5. — I commercianti grossisti detentori di manufatti non tipo bloccati ai sensi del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX hanno facoltà di avvalersi della procedura prevista nel punto 1) e 2) del presente provvedimento a seconda che i manufatti presso di essi bloccati abbiano caratteristiche identiche o pressochè identiche a quelle dei prodotti-tipo.

Allorchè si avvalgono della predetta facoltà, i grossisti debbono attenersi a tutte le disposizioni del presente provvedimento.

6. — Restano in vigore le disposizioni della circolare C. 271 del 10 giugno 1942-XX nei riguardi di ogni altra specie di manufatto tessile bloccato, non contemplato nei punti 1) e 2) del presente provvedimento.

7. — Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano nei riguardi dei manufatti contenenti lana o cotone oltre il 20% e nei riguardi degli asciugatoi in pezza e dei fazzoletti da tasca aventi dimensioni superiori ai cm. 40×40.

8. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

9. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2492)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 giugno 1942-XX - N. 117

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,0698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Br[illegible] (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,475
Id. 3,50 % (1902)	82,625
Id. 3 % lordo	61,50
Id. 5 % (1935)	96'45
Redimib. 3,50 % (1934)	82,85
Id. 5 % (1936)	98,375
Id. 4,75 % (1924)	496,325
Obblig. Venezie 3,50 %	96,225
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,875
Id. 4 % (15-12-43)	98,40
Id. 5 % (1944)	98,875
Id. 5 % (1949)	97,825
Id. 5 % (15-2-50)	97,40
Id. 5 % (15-9-50)	97,45

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo di Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale commissario (grado 4°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939, n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923-II, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, provvisti di laurea in giurisprudenza o di laurea in economia e commercio conseguita presso una delle Regie università del Regno o Istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali economiche e politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento del Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

2) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) risultare di buona condotta pubblica e privata e appartenere a famiglia di incensurata moralità;

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso ricorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Divisione concorsi - Sezione 1ª - non oltre il 90° giorno dopo quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia alla quale il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione). Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga del limite di età, esso deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da un Vice segretario autorizzato a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato in carta legale dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Questo certificato dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e c) quando sia prodotto anche ai fini della proroga dei limiti di età;

2) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto ovvero, qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dal presidente del Tribunale competente oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. Il certificato di esito di leva deve essere vistato, per confronto con i ruoli, dal comandante del distretto;

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) un certificato attestante il punto conseguito nell'esame di laurea, qualora questo non risulti dal diploma o dal certificato di cui al numero precedente;

10) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la residenza abituale, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

11) dichiarazione, in carta esente da bollo, del candidato che sia ammogliato da cui risulti se ed in quale data il candidato medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

12) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del Partito Nazionale Fascista, che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze di cui sopra si siano maturati dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami;

13) ogni altro titolo accademico o tecnico-professionale di cui il concorrente sia in possesso.

I concorrenti dovranno esibire una dichiarazione con la quale si impegnino a non presentare domanda di dimissioni dal servizio permanente prima di sei anni.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati e precisare il loro recapito; delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione concorsi. Tale comunicazione deve essere inviata il più sollecitamente possibile. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Qualora però il concorrente abbia diritto agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire inderogabilmente al Ministero non più tardi del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio, stante il termine perentorio, sono autorizzati ad inviare le domande direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irre-

golarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio; non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Disposizioni speciali per i militari alle armi e per i residenti in terre d'oltremare ed all'estero

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere in terre d'oltremare, potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di ammettere, a suo giudizio insindacabile, al concorso quei candidati che, impegnati in zona di operazioni, non abbiano potuto esibire tempestivamente tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che non ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata son successivo decreto.

Essa presiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma mentre presso altre sedi funzioneranno apposite Commissioni di vigilanza.

I temi delle cinque prove di esame uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero dell'aeronautica e da questo trasmessi, in altrettante buste chiuse e sigillate, ai presidenti delle Commissioni di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova in presenza dei candidati.

Per l'esame di lingua estera è obbligatorio lo svolgimento di un tema in una delle lingue tedesca, francese o inglese, ed è in facoltà del concorrente continuarlo in una o in entrambe le altre ligue di cui sopra. Il candidato indicherà, pertanto, nella domanda di ammissione, la lingua prescelta per l'esame obbligatorio nonchè le eventuali prove facoltative che desidera sostenere.

I temi verranno svolti nel tempo massimo di cui all'unita tabella con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere, fatta eccezione per le lingue estere, del vocabolario e, per le materie giuridiche, dei codici e delle leggi che il Ministero dell'aeronautica preciserà in tempo utile.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi e per conseguire l'idoneità i concorrenti dovranno ottenere in ciascun esame obbligatorio, ad eccezione della prova di lingua estera, la votazione minima di 12/20 ed una media di almeno 14/20.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità in tutte le prove, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno sommati. Nella detta somma non sarà compreso il risultato della prova di lingua estera obbligatoria, per la quale la Commissione esaminatrice esprimerà soltanto un giudizio di idoneità.

I titoli posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo al punteggio generale:

— il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in centesimi per i laureati in giurisprudenza ed in scienze sociali, economiche e politiche ed in centodecimi per i laureati in economia e commercio od in scienze economiche e marittime;

— cinque punti per ogni laurea conseguita nel Regno;

— un punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio militare prestato nella Regia aeronautica alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

— da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario;

— mezzo punto per ogni esame sostenuto con esito favorevole nelle altre due lingue.

I concorrenti saranno classificati per ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo Commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 135° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori.

Il Ministero però si riserva la facoltà di nominare, qualora lo creda del caso e sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, nel caso che essi, prima di raggiungere le destinazioni di servizio, vengano comandati a seguire un corso di completamento teorico-pratico di istruzione militare e tecnico-professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel corpo di Commissariato aeronautico ruolo commissariato.

MATERIE D'ESAME

Prove scritte:

1) Diritto amministrativo, durata della prova 8 ore;

2) Diritto civile e commerciale, durata della prova 8 ore;

3) Economia politica e scienza delle finanze, durata della prova 6 ore;

4) Amministrazione e contabilità generale dello Stato, durata della prova 6 ore;

5) Componimento in lingua estera (*a*), durata della prova 7 ore.

(*a*) Il candidato potrà sempre, però, entro il limite complessivo delle sette ore, fare l'esame scritto anche nelle altre lingue estere.

Diritto amministrativo.

Fonti del diritto amministrativo: Leggi - Norme aventi efficacia di legge - Regolamenti.

Enti pubblici e parastatali - Caratteri e conseguenze della pubblicità.

Organi ed uffici - Gerarchia.

Funzionari pubblici.

Impiegati pubblici - Stato giuridico, diritti e doveri - Potere disciplinare - Origine e fine del rapporto d'impiego.

Organi dell'Amministrazione centrale: il Re - Il Capo del Governo - I Ministri ed i Ministeri - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - Il Gran Consiglio del Fascismo e il P. N. F. - Collegi consultivi centrali.

L'amministrazione locale: Prefettura - Intendenza di finanza.

Enti ausiliari ed autarchici: Comuni, Provincie - Governatorato di Roma.

Istituti di assistenza e beneficenza - Consigli provinciali delle Corporazioni - Consorzi.

Demanio dello Stato e dei Comuni.

Limiti amministrativi della proprietà privata.

Espropriazione, requisizione, occupazione, trasferimenti coattivi.

Atto amministrativo: concetto, caratteri, forma - Figure tipiche: in ispecie concessione ed autorizzazione.

Denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Re Imperatore.

Azione giudiziaria - Giurisdizioni amministrative: Giunta provinciale amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Giurisdizione in materia di imposte, d'acqua e di leva.

Diritto civile.

Concetti giuridici fondamentali: in particolare il diritto oggettivo e il diritto soggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto oggettivo: in particolare la legge e la consuetudine - La codificazione - Interpretazione delle norme giuridiche - L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo.

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. In particolare i loro requisiti e capacità, lo stato di cittadinanza, la sede giuridica della persona, l'atto dello stato civile, l'assenza e la scomparsa.

Le cose e i beni: loro nozioni e distinzioni - I fatti giuridici - Gli atti giuridici - I negozi giuridici: concetti, specie, elementi essenziali, naturali e accidentali, rappresentanza, inefficacia.

La tutela dei diritti - Le azioni e le eccezioni - Le prove: varie specie ed ammissibilità.

L'influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione estintiva, prescrizione presuntiva e decadenza.

Il diritto di proprietà: suoi caratteri, limitazioni, modi di acquisto originari e derivativi, tutela - Il condominio - La concezione della proprietà nella legislazione fascista.

L'usufrutto, l'uso e l'abitazione - Le servitù prediali - L'enfiteusi e la superficie.

La pubblicità degli atti di acquisto di diritti su immobili.

Il possesso: concetti, fondamenti, acquisti e perdite, varie specie, effetti, tutela.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali. I soggetti delle obbligazioni: loro determinatezza e relatività di tale carattere - Pluralità dei soggetti attivi e passivi: obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni - Obbligazione di dare, fare e non fare - Prestazioni transeunti e aventi tratti successivi - Prestazioni semplici e complesse - Obbligazioni alternative e facoltative - Obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Le fonti di obbligazione - Contratti: concetto, categoria, requisiti, interpretazione, effetti - In particolare la irrevocabilità dei contratti e la condizione risolutiva tacita - I quasi contratti - I delitti e i quasi delitti - La legge.

Gli effetti delle obbligazioni - L'adempimento e i vari casi di inadempimento definitivo e di ritardo nell'adempimento.

L'estinzione delle obbligazioni; vari modi e norme relative.

La trasmissione delle obbligazioni: successione nel credito, successione nel debito.

Il contratto di compra vendita - Elementi essenziali - Effetti: il pericolo della cosa venduta, la tradizione, la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta, le obbligazioni del compratore - Il riscatto convenzionale - Il patto di riservato dominio - La rescissione per causa di lesione.

La locazione delle cose - La locazione delle opere: il contratto di lavoro in genere, il contratto di impiego privato, il contratto collettivo di lavoro - La locazione di opera.

Il contratto di società: concetto, requisiti, specie, effetti, fine.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comodato, mutuo, deposito volontario, necessario e irregolare - Il sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

I diritti di garenzia: azione surrogatoria, azione revocatoria, fideiussione, diritto di detenzione, anticresi, privilegi, pegno, ipoteca.

Diritto commerciale.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. In particolare i libri di commercio.

I mediatori, i rappresentanti.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzione.

Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. La concentrazione delle aziende sociali - L'associazione in partecipazione - L'azienda commerciale e i beni che la compongono - I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. In particolare la cambiale; requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento e protesto, azione ed eccezioni cambiarie - Assegni bancari, assegni circolari.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina.

I contratti fra persone lontane.

I contratti di mandato commerciale e di commissione.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compra vendita, di pegno, e di deposito in materia commerciale.

I contratti di riporto e di conto corrente.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua: norme fondamentali.

La prescrizione commerciale.

Economia politica.

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: economia pura e sua utilità, economia statica, economia dinamica - Bisogni - Beni - Utilità in particolare - Domanda e sua elasticità - Equilibrio del consumatore di un solo bene e di più beni - Il teorema dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari - L'influenza dell'ordinamento corporativo sul consumo.

Concetto di produzione - Fattori della produzione: terra, lavoro, capitale, capacità organizzativa - Organizzazione della produzione: impresa moderna e le funzioni dell'imprenditore nell'ordinamento corporativo, secondo la carta del lavoro - Grande e piccola impresa: economia interna ed esterna - Costo di produzione e attività della impresa produttrice - Offerta e sua elasticità - Equilibrio del produttore.

Nozione di merce e di mercato - I presupposti fondamentali dello scambio - Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza.

Determinazione del prezzo in regime di monopolio: arbitrio del monopolista o discriminazione dei prezzi - Le varie forme delle coalizioni fra imprese: accaparramento, cartelli, trusts - Concetto di dumping - Il fenomeno dell'interesse - Il fenomeno della rendita: rendita fondiaria, edilizia, mineraria, idraulica e relativa teoria - Elementi determinativi del salario - Sue forme e variazioni - Organizzazioni professionali, disciplina dei rapporti collettivi di lavoro: in particolare dei contratti collettivi - Il profitto dell'imprenditore come retribuzione ordinaria e guadagno differenziale.

Moneta, potere d'acquisto della moneta e suoi elementi determinativi: domande ed offerte di moneta - Monometallismo e bimetallismo - Moneta divisionaria - Credito, intermediari del credito e loro classificazione secondo la durata delle relative operazioni - Circolazione degli assegni bancari - Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca - Emissione di essi e manovra dello sconto - Circolazione a corso forzoso dei biglietti di banca - Concetto di inflazione e deflazione: fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale - Sistemi monetari del gold exchange standard, del zold bullion standard, del gold standard elastico e dei rispettivi fondi di stabilizzazione.

Scambi internazionali - Teorie dei costi comparati - Bilancio internazionale dei pagamenti e sue partite attive e passive per un paese - Rapporti creditizi internazionali.

Periodi ciclici, crisi economiche - Cenno delle varie spiegazioni delle crisi.

Caratteristiche della economia corporativa - Le leggi fondamentali dell'economia fascista e la carta del lavoro - Economia agricola industriale, commerciale, dei trasporti dell'Italia.

Regime monetario italiano - Organizzazione creditizia - Politica demografica del regime fascista.

Scienze delle finanze.

Il fenomeno finanziario - Bisogni pubblici e collettivi e produzione dei servizi pubblici - Divisione del lavoro fra soddisfazione dei bisogni collettivi, ai quali provvede l'iniziativa privata, e quella dei bisogni cui provvedono lo Stato e gli enti pubblici minori.

Bilancio dello Stato - Formazione, approvazione, esercizio del bilancio - Concetto di avanzo, disavanzo, residuo.

Spese pubbliche ordinarie e straordinarie - Classificazione con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna della Nazione.

Motivi dell'aumento delle spese pubbliche dei bilanci moderni - Entrate pubbliche originarie e derivate, ordinarie e straordinarie - I beni patrimoniali dello Stato, come entrata originaria - Scomparsa dei beni patrimoniali, ad eccezione dei boschi e delle ferrovie - Demanio pubblico: immobiliare e mobiliare.

Le società anonime miste.

Entrate e derivate - Concetti di servizio pubblico speciale - Formazione della tassa e della tariffa - Diversificazione e unificazione della tariffa - Concetto dell'imposta speciale e del contributo di miglioria - L'imposta e la produzione dei servizi pubblici generali - Imposte dirette ed indirette - Carattere di integrazione reciproca - Imposta proporzionale progressiva - Criterio amministrativo della imposta - Effetti economici: traslazione, diffusione, evasione, rimozione, ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette nel sistema tributario italiano - Imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile.

Imposta complementare sul reddito e straordinaria sul patrimonio - Imposta sui celibi - Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte dirette - Le riforme del Governo Fascista.

Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti di proprietà - Ulteriori suddivisioni di ciascun ramo della imposizione indiretta - Metodi di acertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte indirette.

Entrata straordinaria - Alienazione di beni patrimoniali - Tesoro di guerra - Varie forme di prestiti pubblici - Stipulazione, rimborso, conversione, ammortamento del debito pubblico - Imposta straordinaria - Il dibattito sulla eguale pressione del prestito e dell'imposta - La finanza locale: criterio della riforma fascista - Entrata e spese principali dei Comuni e delle Provincie.

Amministrazione e contabilità di Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimenti per incanti e per licitazioni a trattativa privata Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione di lavori e delle forniture.

Anno finanziario - Bilancio di previsione, rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali.

Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali.

Direzione generale del Tesoro - Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato - Loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazione ordinaria e straordinaria.

Entrata dello Stato e sue fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impiego, liquidazione e pagamenti - Emissione dei mandati - Varie specie dei mandati e loro pagamenti - Spese fisse.

Movimento di fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti Contabilità speciale - Conti giudiziali.

Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 178, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e contabilità degli Enti aeronautici.

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2472)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.